

**PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE**



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

051135/10.3.101  
Rif. \_\_\_\_\_

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002840 P-  
del 04/03/2020



26896069

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO  
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato  
R O M A

**OGGETTO:** schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

(ESAME PRELIMINARE)

(AFFARI EUROPEI - AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE  
DELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/849, CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);

Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)*

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

- 1) alla lettera b), le parole: *"dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- 2) alla lettera n), dopo le parole: *"parti non metalliche destinate"* sono aggiunte le seguenti: *"al riciclaggio,"*;
- 3) alla lettera o), le parole: *"articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997"* sono sostituite dalle seguenti: *"articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"*;
- 4) alla lettera p), le parole: *"articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997"* sono sostituite dalle parole: *"articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- 5) alla lettera s), le parole: *"del decreto legislativo n. 22 del 1997"* sono sostituite dalle seguenti: *"della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- 6) alla lettera t), le parole: *"del decreto legislativo n. 22 del 1997"* sono sostituite dalle seguenti: *"della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*

b) all'articolo 3, comma 2, alla lettera b), dopo la parola: *"reclamati"* sono aggiunte le seguenti: *"come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*

c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: *"destinati ai musei,"* sono aggiunte le seguenti: *"individuati come tali dalla normativa di settore,"*;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: *"delle attività produttive"* sono sostituite dalle seguenti: *"dello sviluppo economico";*

e) all'articolo 5, comma 1:

- 1) la parola: *"ovvero"* è sostituita dalla seguente: *"oppure";*
- 2) le parole: *"consegna ad un centro di raccolta"* sono sostituite dalle seguenti: *"consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli";*

f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione al PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.".*

g) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: *"al comma 1"* sono aggiunte le seguenti: *"e 1-bis";*

h) all'articolo 5, comma 3:

- 1) dopo le parole: *"a ritirare"* sono aggiunte le seguenti: *"sull'intero territorio nazionale,"*;



- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.”*;
- i) all'articolo 5, comma 8: la parola: *“ovvero”* è sostituita dalle seguenti: *“oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura”*;
- l) all'articolo 5, comma 9, prima delle parole: *“Il titolare”* sono inserite seguenti: *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a),”*;
- m) all'articolo 5, comma 14, le parole: *“5 febbraio 1997, n. 22.”* sono sostituite dalle seguenti: *“3 aprile 2006, n. 152.”*;
- n) all'articolo 5, comma 15, dopo le parole: *“di raccolta”* sono aggiunte le seguenti: *“o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- o) all'articolo 6, comma 2:
- 1) le parole: *“dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* sono sostituite dalle seguenti: *“dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
  - 2) alla lettera a), le parole: *“al più presto”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro sette giorni dalla presa in carico”*;
  - 3) dopo la lettera e), è inserita la seguente: *“e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.”*;
- p) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente : *“3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.”*;
- q) all'articolo 6, comma 4:
- 1) le parole: *“la provincia”* sono sostituita dalle seguenti: *“l'Ente”*;
  - 2) le parole: *“27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero”* sono sostituite dalle seguenti: *“208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure”*;
  - 3) le parole: *“dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997”* sono sostituite dalle parole: *“dello stesso articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- r) all'articolo 6, comma 5:
- 1) le parole: *“31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997”* sono sostituite dalle seguenti: *“214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”*;
  - 2) le parole: *“della provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'Ente”*;
  - 3) alla lettera b), le parole: *“5 febbraio 1997, n. 22,”* sono sostituite dalle seguenti: *“3 aprile 2006, n. 152,”*;

- 4) alla lettera b), le parole: *“31 del medesimo decreto legislativo n.22 del 1997”* sono sostituite dalle seguenti: *“214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- s) all'articolo 6, comma 6, le parole: *“la provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'Ente”*;
- t) all'articolo 6, comma 7:
- 1) le parole: *“Le province”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli Enti competenti per territorio”*;
  - 2) le parole *“all'APAT”* sono sostituite dalle parole *“ad ISPRA”*.
- u) all'articolo 6, comma 8;
- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.”*;
  - 2) le parole: *“n. 761/01”* sono sostituite dalle seguenti: *“n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001”*;
  - 3) in fine, le parole: *“per un periodo di otto anni”* sono soppresse;
- v) all'articolo 6, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.”*;
- z) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Per massimizzare il riciclaggio ed il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;
- aa) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: *“comunicano annualmente”* sono aggiunte le seguenti: *“il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta,”*;
- bb) all'articolo 8, comma 4, le parole: *“30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT”* sono sostituite dalle seguenti: *“212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA”*;
- cc) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: *“informazioni per la”* sono aggiunte le parole: *“messa in sicurezza e la”*;
- dd) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla*



*Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.”;*

ee) all'articolo 11, comma 2, la parola: “APAT” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”;

ff) all'articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.”;

gg) all'articolo 11, comma 4, la parola: “APAT” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”;

hh) all'articolo 12, comma 1, le parole: “delle attività produttive,” sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economico”;

ii) all'articolo 13, comma 7:

- 1) le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
- 2) dopo le parole: “18.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi”;
- 3) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.”;

ll) all'articolo 15, comma 2, le parole: “27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,” sono sostituite dalle seguenti: “208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

mm) all'articolo 15, comma 4, le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “L'Ente”;

nn) all'articolo 15, comma 6:

- 1) le parole: “28 del decreto legislativo n. 22 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- 2) le parole: “761/01” sono sostituite dalle seguenti: “1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001”;

oo) all'articolo 15, comma 7:

- 1) dopo le parole: “di ricambio” sono aggiunte le seguenti: “di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis)”;
- 2) dopo le parole: “del veicolo fuori uso” sono aggiunte le seguenti: “effettuate in un centro di raccolta autorizzato”;
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.”;

pp) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente: *“8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.”*;

qq) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: *“f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.”*.

## ART. 2

### *(Disposizioni transitorie)*

1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), come introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020.

## ART. 3

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di recepire la direttiva (UE) 2018/849, che modifica, tra le altre, la predetta direttiva 2000/53/CE, e, contestualmente, dare attuazione anche all'articolo 8-bis della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con il quale sono stati introdotti "*Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*".

Con riferimento ai veicoli fuori uso, le richiamate direttive, con l'intento di garantire la transizione verso un'economia circolare, si pongono l'obiettivo di:

- a) aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento delle misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti;
- b) garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- c) assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Inoltre, si informano ai seguenti principi ispiratori:

- definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella filiera: produttori, concessionari, gestori degli impianti di demolizione e di frantumazione, compresi gli operatori per il riutilizzo e la preparazione al riutilizzo;
- garantire sistemi di tracciabilità con riguardo, in particolare, alla reimmissione sul mercato delle parti di ricambio derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso;
- assicurare la disponibilità dei dati riguardanti le percentuali di reimpiego e di recupero;
- garantire a tal fine, la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati, per un'attuazione efficiente degli obiettivi, nonché per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri;
- massimizzare il riciclaggio ed il recupero dei materiali e dei componenti non metallici;
- assicurare un maggiore livello energetico.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117- Legge di delegazione europea 2018, sulla base, oltre che dei predetti principi ispiratori della direttiva, anche dei seguenti specifici criteri di delega definiti all'articolo 14 della stessa legge:

- coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
- individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
- rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;



## II. I singoli articoli e gli allegati.

Il provvedimento in questione, utilizzando la tecnica della novella legislativa, riordina e coordina le disposizioni del citato decreto legislativo n. 209/2003, al fine di renderle coerenti con la disciplina prevista dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

In particolare, considerato che il richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 ha abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale molte disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2003 fanno rinvio, sono stati aggiornati i rimandi al decreto Ronchi contenuti nel d.lgs. 209/2003, in particolare, nelle parti relative alle definizioni e, soprattutto, alla disciplina delle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio degli impianti coinvolti nella filiera dei veicoli fuori uso.

Lo schema di decreto si compone di due articoli.

Si illustrano nel dettaglio le modifiche più significative apportate agli articoli del decreto legislativo n. 209/2003.

### Articolo 1

Introduce le modifiche apportate al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. In particolare:

#### **a) dalla lettera a) alla lettera c) introduce diverse modifiche all'articolo 3 (Definizioni)**

- 1) sostituisce, nella definizione di "veicolo fuori uso," il richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il rinvio all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 è stato, infatti, abrogato dal successivo decreto legislativo n.152 del 2006. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234; **(comma 1, lettera a), numero 1)**
- 2) nelle definizioni di "impianto di trattamento" e di "centro di raccolta" il rinvio agli articoli 27, 28 e 33 previsti dall'abrogato decreto Ronchi è sostituito con il rimando agli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152/06, che disciplinano le autorizzazioni, e, per quanto riguarda le operazioni di recupero, agli articoli 213 e 216 del medesimo decreto legislativo. Per gli impianti di trattamento, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori è, pertanto, prevista la procedura semplificata di cui al citato articolo 209, nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste in relazione al possesso delle certificazioni ambientali. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234; **(comma 1, lettera a), numeri 3) e 4)**
- 3) precisa che, nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, che stabilisce quando un veicolo può essere classificato fuori uso, vale a dire quelli previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, si debba applicare la disciplina prevista all'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e che, pertanto, nella predetta fattispecie debba rientrare anche la categoria dei veicoli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234 **(comma 1, lettera b)**
- 4) con riferimento "ai veicoli destinati ai musei" viene fatto espresso rinvio alla normativa di settore per la loro individuazione. Si tratta di una precisazione della disposizione vigente introdotta su richiesta degli stakeholder; **(comma 1, lettera c)**



**b) dalla lettera e) alla lettera n) introduce alcune modifiche all'articolo 5 (Raccolta)**

1. sostituisce, al comma 1 dell'articolo 5, la parola "ovvero" con la parola "oppure", nell'intento di chiarire che, laddove il veicolo sia destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, nella diversa ipotesi in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti. Si tratta di una precisazione della disposizione vigente introdotta su richiesta degli stakeholder; **(comma 1, lettera e), numero 1)**
2. specifica che il "centro di raccolta", al quale il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita. In tal modo si intende favorire il flusso dei veicoli fuori uso verso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento che sono dotati di certificazioni ambientali e che assicurano, attraverso la vigilanza dei produttori dei veicoli, la qualità dei dati raccolti e comunicati. La disposizione intende, pertanto, consentire ai produttori dei veicoli di istituire un meccanismo adeguato di autosorveglianza sui centri di raccolta con cui sono convenzionati, in coerenza con l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851. Inoltre, la disposizione è anche funzionale a consentire la corretta predisposizione della relazione di controllo della qualità dei dati prevista nella direttiva (UE) 2018/849, recepita nella successiva lettera cc) del presente schema di decreto. La modifica introdotta mantiene il disallineamento vigente tra gli obblighi in capo ai concessionari previsti nell'articolo 5, comma 1 del d.lgs n. 209/03 con quelli dell'articolo 231, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest'ultimi, infatti, hanno l'obbligo, e non la facoltà, a differenza dei concessionari di cui al vigente articolo 5, comma 1 del d.lgs n. 209/03, di accettare la consegna del veicolo destinato alla demolizione qualora il proprietario intenda acquistarne un altro. Al riguardo, si è ritenuto che l'obbligo introdotto non debba essere imposto anche ai concessionari che effettuano la vendita dei veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vale a dire quelli di cui all'articolo 231, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto non previsto è dalla direttiva 2000/53/CE. Con le modifiche apportate si attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera e), numero 2)**
3. introduce all'articolo 5 il comma 1-bis, al fine di prevedere l'obbligo per i concessionari o per il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, che hanno accettato il veicolo destinato alla demolizione, di gestirlo, prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, ai sensi del "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152/06. Detto deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 6, comma 8-bis del decreto legislativo n. 209/2003. Con tale disposizione si garantisce che anche il deposito dei veicoli fuori uso presso le aree individuate dal concessionario avvenga secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I del d.lgs. n. 209 del 2003. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e l'articolo 6, paragrafo 1



della direttiva 2000/53/CE modificato dall'articolo 1, comma 3 della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera f)**

4. specifica al comma 3 dell'articolo 5 che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'“intero territorio nazionale”. In tal modo si dà attuazione all'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 che prevede, per i produttori, l'obbligo di non limitare la raccolta in aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue. Tale modifica al decreto legislativo n. 209/03 attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera h), numero 1)**
  5. sempre al comma 3 dell'articolo 5 aggiunge un obbligo di pubblicità a carico dei produttori, al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche. L'obbligo introdotto intende recepire l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera e), punto iii, della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera h), numero 2)**
  6. chiarisce, al comma 9 dell'articolo 5, che, come previsto per tutti gli impianti di trattamento anche i titolari dei centri di raccolta, sono tenuti ad effettuare, entro 7 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'Allegato I, punto 5, indipendentemente dall'avvenuta radiazione dal PRA e precisa, inoltre, che le altre operazioni di trattamento debbano, invece, svolgersi dopo la radiazione dal PRA. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera l)**
  7. prevede che le imprese di autoriparazione possano consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera n)**
- c) dalla lettera o) alla lettera v) introduce alcune modifiche all'articolo 6 (Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso)**
- 1) con la modifica della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 viene introdotto, in sostituzione di una previsione generica, un termine per la messa in sicurezza del veicolo pari a 7 giorni dalla presa in carico del veicolo, al fine di evitare l'esposizione di chi gestisce il veicolo a potenziali rischi conseguenti alla mancata messa in sicurezza del veicolo. In sostanza, la precisazione consente, a differenza delle altre attività di trattamento, che la messa in sicurezza possa essere effettuata anche prima della cancellazione dal PRA, qualora detta cancellazione non avvenga nei 7 giorni successivi dalla presa in carico del veicolo da parte del titolare del centro di raccolta e contestuale emissione del certificato di rottamazione. Infatti, ai fini della cancellazione dal PRA, il vigente articolo 5, comma 8 del d.lgs n. 209/03, prevede l'obbligo per il titolare del centro di raccolta di restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso entro 30 giorni dalla presa in



carico del veicolo e contestuale emissione del certificato di rottamazione. Con la modifica introdotta, si intende recepire l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e quindi definire il ruolo e la responsabilità del titolare dell'impianto di trattamento di tutelare la salute degli operatori addetti alla gestione del veicolo fuori uso e l'ambiente da danni causati da possibili esplosioni. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera o), numero 2)**

- 2) in conformità agli obiettivi europei di garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero, è introdotta, in aggiunta agli specifici obblighi previsti all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti del veicolo fuori uso. In sostanza, si tratta di quelle operazioni di "condizionamento" - pulizia, controllo e riparazione - che sono incluse nell'operazione R12, nota 7, dell'allegato C della parte quarta del decreto n. 152, a valle della quale parti e componenti dei veicoli fuori uso, possono essere commercializzati come prodotti e non come rifiuti. Con tale modifica si intende dare certezza che le parti e le componenti ottenute dal trattamento dei veicoli fuori uso possono essere utilizzabili e reimmesse sul mercato del ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 vigente, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza. La suddetta prescrizione non comporta l'adeguamento delle autorizzazioni già rilasciate agli impianti di trattamento in quanto, come già specificato, l'operazione di "condizionamento" delle parti di ricambio è già prevista dall'operazione R12, nota 7, dell'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non amplia le condotte sanzionate dall'articolo 13, comma 1. La modifica introdotta, inoltre, non si sovrappone con la modifica apportata all'articolo 15, comma 8 in quanto non riguarda le parti del veicolo fuori uso attinenti alla sicurezza la cui garanzia è verificata dalle imprese di autoriparazione con la certificazione della loro idoneità e funzionalità. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 2) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera o), numero 3)**
- 3) nell'intento di responsabilizzare i produttori, dopo il comma 3 dell'articolo 6, viene inserito il comma 3-bis, a norma del quale l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati è assicurata dai produttori attraverso la verifica, che gli stessi sono tenuti ad effettuare nei confronti dei medesimi centri di raccolta, sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit*, compresi anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera p)**
- 4) aggiorna i rimandi al decreto legislativo n. 22 del 1997 previsti ai commi 4, 5 e 8. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234; **(comma 1, lettere q), r), e u), numero 1)**
- 5) aggiorna un rinvio, prevedendo che il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione possa essere concessa nel caso di impianto di trattamento registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, e non più ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n. 761/01. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi



riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234 ; **(comma 1, lettera u), numero 2)**

- 6) integra il comma 8-bis, che disciplina il deposito temporaneo, in coerenza con il regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e, in particolare, con la previsione di cui al paragrafo 1, lettera a), che richiede agli Stati membri di definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti autori coinvolti, compresi, tra gli altri, gestori pubblici o privati di rifiuti, Al fine di responsabilizzare il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato prevede, in deroga a quanto stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza. Detta previsione responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente il deposito del veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo dovute alla fuoriuscita di liquidi e di gas. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e l'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera v)**

**d) dalla lettera z) alla lettera aa) introduce alcune modifiche all'articolo 7 (Reimpiego e recupero)**

1) introduce un comma 1-bis all'articolo 7, che prevede che le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (quali ad esempio plastiche, vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), punti 3) e 4) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera z)**

2) al comma 2-bis, specifica che i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso centro di raccolta. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera aa)**

**e) alla lettera bb) modifica il comma 4 dell'articolo 8** al fine di aggiornare alcuni riferimenti normativi. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**f) dalla lettera dd) alla lettera gg) introduce alcune modifiche all'articolo 11**

1) sostituisce l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di soddisfare l'obbligo previsto per gli Stati membri dalla direttiva (UE) 2018/849, di trasmettere, con cadenza annuale, alla Commissione europea la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Ne consegue che viene meno l'obbligo di trasmettere, ogni tre anni, la relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2000/53/CE. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea



2018 e l'articolo 9, paragrafi 1-bis e 1-ter, della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera dd)**

- 2) con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è stata disposta, a partire dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A seguito di tale abrogazione, è stata ripristinata la precedente disciplina in materia di comunicazione che prevedeva l'utilizzo del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. I dati sui veicoli fuori uso relativi all'anno 2018 sono stati, pertanto, comunicati, entro il 22 giugno 2019, utilizzando il MUD. La modifica all'articolo 11, comma 3 del d.lgs n. 209/03, aggiorna, dunque, alle modifiche normative intervenute, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai veicoli fuori uso ripristinando l'utilizzo del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera ff)**

**g) alla lettera ii) modifica l'articolo 13 (Sanzioni)**

- 1) corregge l'errato richiamo al comma 4, invece che al comma 3 e introduce, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa nel caso di comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, di cui al comma 7, la previsione di un termine perentorio di 30 giorni entro e non oltre il quale i soggetti obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, hanno la possibilità di completare o rettificare i dati indicati nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Inoltre, al fine di responsabilizzare maggiormente i soggetti obbligati prevede, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a sei mesi. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera ii), punti 1, 2 e 3)**

**h) dalla lettera ll) alla lettera pp) introduce modifiche all'articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali)**

- 1) apporta modifiche al comma 7 al fine di specificare la condizione per la quale i pezzi di ricambio derivanti dal trattamento di un veicolo fuori uso possono essere reimmessi sul mercato come prodotto, precisando che possono essere considerati "prodotto" le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di condizionamento. In conformità con la nozione europea di rifiuto, al fine di garantire la tracciabilità, il gestore dell'impianto di trattamento è tenuto ad indicare sui documenti di vendita i pezzi di ricambio matricolati dei prodotti reimmessi sul mercato. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera oo), punti 1 e 2 e 3)**
- 2) la nuova disciplina del comma 8 prevede, quale condizione per la reimmissione sul mercato delle parti attinenti alla sicurezza del veicolo, la certificazione da parte delle imprese di autoriparazione, così da garantire la sicurezza di quelle specifiche parti del veicolo il cui funzionamento errato possa provocare direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o per eventuali terzi coinvolti (impianto freni, sterzo, elementi della trasmissione etc.). Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 2) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera pp)**

**i) la lettera qq) modifica l'Allegato I. Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso**

Introduce, al punto 2.1 dell'Allegato I, l'obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Tale requisito per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento è finalizzato ad impedire alterazioni



del peso reale del veicolo e, conseguentemente, delle percentuali di reimpiego e di riciclaggio, calcolate proprio sulla base del peso dei veicoli in ingresso. Oggi, il peso del veicolo in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione e, di fatto, non si riesce a conoscere il peso reale dei veicoli fuori uso che entrano negli impianti di autodemolizione. Il peso può essere, dunque, sovrastimato o sottostimato. Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento del veicolo nel centro di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del reimpiego. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018. **(comma 1, lettera qq)**

**L'articolo 2** introduce una disposizione transitoria al fine di consentire ai titolari dei centri di raccolta di adeguarsi, entro un termine congruo (31 dicembre 2020), al nuovo sistema di pesatura introdotto all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), del provvedimento all'esame.

**L'articolo 3** introduce la clausola di invarianza della spesa.

## Relazione tecnico-finanziaria

Come previsto dalla clausola di invarianza della spesa, dall'attuazione dello schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto del vincolo stabilito dalla legge di delegazione.

Più in dettaglio, per quanto attiene all'articolo 1:

### Articolo 1.

#### **a) dalla lett. a) alla lett. c) introduce diverse modifiche all'articolo 3 (Definizioni)**

- 1) sostituisce, nella definizione di "veicolo fuori uso," il richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il rinvio all'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 è stato, infatti, abrogato dal successivo decreto legislativo n.152 del 2006; **(comma 1, lettera a), punto 1)**

Si tratta di una norma di mero coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) nelle definizioni di "impianto di trattamento" e di "centro di raccolta" il rinvio agli articoli 27, 28 e 33 previsti dall'abrogato decreto Ronchi è sostituito con il rimando agli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152/06, che disciplinano le autorizzazioni, e, per quanto riguarda le operazioni di recupero, agli articoli 213 e 216 del medesimo decreto legislativo. Per gli impianti di trattamento, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori è, pertanto, prevista la procedura semplificata di cui al citato articolo 209, nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste in relazione al possesso delle certificazioni ambientali; **(comma 1, lett. a), punti 3 e 4)**

Si tratta di una norma di mero coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3) precisa che, nei casi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 3, che stabilisce quando un veicolo può essere classificato fuori uso, vale a dire quelli previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, si debba applicare la disciplina prevista all'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e che, pertanto, nella predetta fattispecie debba rientrare anche la categoria dei veicoli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile; **(comma 1, lett. b)**

Si tratta di disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 4) con riferimento "ai veicoli destinati ai musei" viene fatto espresso rinvio alla normativa di settore per la loro individuazione; **(comma 1, lett.c).**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

#### **b) dalla lettera e) alla lettera n) introduce alcune modifiche all'articolo 5 (Raccolta):**



1. sostituisce, al comma 1 dell'articolo 5, la parola "ovvero" con la parola "oppure", nell'intento di chiarire che, laddove il veicolo sia destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, nella diversa ipotesi in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti; **(comma 1, lett. e), punto 1)**

Si tratta di disposizione di mero drafting che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

2. specifica che il "centro di raccolta" al quale il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita; **(comma 1, lett. e), punto 2)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

3. introduce all'articolo 5 il comma 1-bis, al fine di prevedere l'obbligo per i concessionari o per il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, che hanno accettato il veicolo destinato alla demolizione, di gestirlo, prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, ai sensi del "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lett.bb), del decreto legislativo n. 152/06. Detto deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 6, comma 8-bis del decreto legislativo n. 209/2003; **(comma 1, lett. f)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

4. specifica al comma 3 dell'articolo 5 che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'"intero territorio nazionale". In tal modo si dà attuazione all'articolo 8-bis, paragrafo 1, lett. a), della direttiva (UE) 2018/851 che prevede, per i produttori, l'obbligo di non limitare la raccolta in aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue; **(comma 1, lett. h), punto 1)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

5. sempre al comma 3 dell'articolo 5 aggiunge un obbligo di pubblicità a carico dei produttori, al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche; **(comma 1, lett. h), punto 2)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

6. chiarisce, al comma 9 dell'articolo 5, che, come per tutti gli impianti di trattamento, anche i gestori dei centri di raccolta, sono tenuti ad effettuare, entro 7 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'Allegato I, punto 5, indipendentemente dall'avvenuta radiazione dal PRA e precisa, inoltre, che le altre operazioni di trattamento debbano, invece, svolgersi dopo la radiazione dal PRA; **(comma 1, lett. l)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



7. prevede che le imprese di autoriparazione possano consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06; **(comma 1, lett. n)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**c) dalla lettera o) alla lettera v) introduce alcune modifiche all'articolo 6 (Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso)**

- 1) con la modifica del punto a) del comma 2 dell'articolo 6 viene introdotto, in sostituzione di una previsione generica, un termine di 7 giorni per la messa in sicurezza del veicolo, al fine di evitare l'esposizione di chi gestisce il veicolo a potenziali rischi, conseguenti alla mancata messa in sicurezza del veicolo; **(comma 1, lett.o), punto 2)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) in conformità agli obiettivi europei di garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero, è introdotta, in aggiunta agli specifici obblighi previsti all'articolo 6, comma 2, lett. a), b), c), d), una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento. In sostanza, si tratta di quelle operazioni di "condizionamento" - pulizia, controllo e riparazione - che sono incluse nell'operazione R12, nota 7, dell'allegato C della parte quarta del decreto n. 152, a valle della quale parti e componenti dei veicoli fuori uso, possono essere commercializzati come prodotti e non come rifiuti.; **(comma 1, lett.o), punto 3)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri né a carico della finanza pubblica, ma che può comportare oneri e costi a carico dei soggetti privati.

- 3) nell'intento di responsabilizzare i produttori, dopo il comma 3 dell'articolo 6, viene inserito il comma 3-bis, a norma del quale l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati è assicurata dai produttori attraverso la verifica, che gli stessi sono tenuti ad effettuare nei confronti dei medesimi centri di raccolta, sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit*, compresi anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda; **(comma 1, lett.p)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 4) aggiorna i rimandi al decreto legislativo n. 22 del 1997 previsti ai commi 4, 5 e 8; **(comma 1, lett.q), r), e u), punto 1))**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 5) aggiorna un rinvio, prevedendo che il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione possa essere concessa nel caso di impianto di trattamento registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, e non più ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n.761/01; **(comma 1, lett.u), punto 2)**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 6) integra il comma 8-bis, che disciplina il deposito temporaneo, in coerenza con il regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-bis della direttiva (UE) 2018/851 e, in particolare, con la previsione di cui al comma 1, lettera a), che richiede agli Stati membri di definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti autori coinvolti, compresi, tra gli altri, gestori pubblici o privati di rifiuti, Al fine di responsabilizzare il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato prevede, in deroga a quanto



stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza. Detta previsione responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente del deposito il veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo dovute alla fuoriuscita di liquidi e di gas; (**comma 1, lett. v**)

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**d) dalla lettera z) alla lettera aa) modifica l'articolo 7. (Reimpiego e recupero);**

- 1) introduce un comma 1-bis all'articolo 7, che prevede che le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (quali ad esempio plastiche, vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini; (**comma 1, lett.z**)

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) al comma 2-bis specifica che i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso impianto di trattamento. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), punto 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; (**comma 1, lettera aa**)

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**e) aggiorna alcuni riferimenti normativi all'articolo 8, comma 4;(comma 1, lett. bb)**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**f) dalle lettere dd) alle lettere gg) introduce modifiche all'articolo 11. (Trasmissione dei dati e di informazioni).**

- 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 11, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di soddisfare l'obbligo previsto per gli Stati Membri dalla direttiva (UE) 2018/849, di trasmettere, con cadenza annuale, alla Commissione europea la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Ne consegue che viene meno l'obbligo di trasmettere, ogni tre anni, la relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2000/53/CE; (**comma 1, lett. dd**)

La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a rimodulare competenze già in capo al Ministero dell'ambiente

- 2) a seguito dell'avvenuta abrogazione del SISTRI, si è ripristinata la precedente disciplina in materia di comunicazione dei dati sui veicoli fuori uso, reintroducendo l'utilizzo della specifica sezione "veicoli fuori uso" del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 2.5 gennaio 1994, n. 70; (**comma 1, lett.ff**)



Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**g) alla lettera ii) modifica l'articolo 13. (Sanzioni).**

- 1) corregge l'errato richiamo al comma 4, invece che al comma 3 e introduce, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa nel caso di comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, di cui al comma 7, la previsione di un termine perentorio di 30 giorni entro e non oltre il quale i soggetti obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, hanno la possibilità di completare o rettificare i dati indicati nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Inoltre, al fine di responsabilizzare maggiormente i soggetti obbligati prevede, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a sei mesi; **(comma 1, lett. ii), punti 1, 2 e 3)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**h) dalla lettera ll) alla lettera pp) introduce modifiche all'articolo 15. (Disposizioni transitorie e finali).**

- 1) le modifiche apportate al comma 7 intendono specificare la condizione per la quale i pezzi di ricambio derivanti dal trattamento di un veicolo fuori uso possono essere reimmessi sul mercato come prodotto, precisando che possono essere considerati "prodotto" le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di preparazione al riutilizzo. In conformità con gli obiettivi europei, al fine di garantire la tracciabilità, il gestore dell'impianto di trattamento è tenuto ad indicare i pezzi di ricambio matricolati dei prodotti reimmessi sul mercato; **(comma 1, lett. oo), punti 1, 2 e 3 )**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) la nuova disciplina del comma 8 prevede, quale condizione per la reimmissione sul mercato delle parti attinenti alla sicurezza del veicolo, la certificazione da parte delle imprese di autoriparazione, così da garantire la sicurezza di quelle specifiche parti del veicolo il cui funzionamento errato possa provocare direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o per eventuali terzi coinvolti (impianto freni, sterzo, elementi della trasmissione etc). **(comma 1, lett. pp)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**i) la lettera qq) modifica l'Allegato I. Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso**

Introduce, al punto 2.1 dell'Allegato I, l'obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Tale obbligo è finalizzato ad impedire alterazioni del peso reale del veicolo e, conseguentemente, delle percentuali di reimpiego e di riciclaggio, calcolate proprio sulla base del peso dei veicoli in ingresso. Oggi, il peso del veicolo in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione e, di fatto, non si riesce a conoscere il peso reale dei veicoli fuori uso che entrano negli impianti di autodemolizione. Il peso può essere, dunque, sovrastimato o sottostimato. Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento del veicolo nel centro di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del reimpiego. **(comma 1, lett. qq)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



**L'articolo 2** introduce una disposizione transitoria al fine di consentire ai titolari dei centri di raccolta di adeguarsi, entro un termine congruo (31 dicembre 2020) al requisito all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), di dotarsi di un sistema di pesatura.

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica